

COMUNE DI SALERNO

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Consiglieri assegnati al Comune n. 32

Seduta

del giorno **14/04/2021**

N. 10 del Registro

Oggetto: **"NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI SALERNO"**
- ART. 180 D.L. 34/2020.

L'anno **duemilaventuno** addì **quattordici** del mese di **Aprile** alle ore **10:30** in Salerno, nella consueta sala delle adunanze del Consiglio, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato previ avvisi in data 07.04.2021 e, notificati a norma di legge.

Sono presenti ed assenti i signori:

	P	A		P	A
1 NAPOLI VINCENZO			18 MEMOLI PASQUALINA		
2 VENTURA DOMENICO			19 SANTORO FELICE		
3 SORRENTINO LUCA			20 NADDEO CORRADO		
4 GUERRA ERMANNO			21 NATELLA MASSIMILIANO		
5 FIORE ANTONIO		•	22 OTTOBRINO PAOLO		
6 SCANNAPIECO ROSA			23 MONDANY MORELLI VERONICA		
7 MAZZOTTI LUCIA		•	24 CARBONARO ANTONIO		
8 PETRONE SARA			25 VENTURA GIUSEPPE		
9 GALDI ROCCO			26 SANTORO DANTE		
10 STABILE EUGENIO			27 STASI PIETRO DAMIANO		•
11 DI CARLO HORACE			28 GALLO LEONARDO		
12 PESSOLANO DONATO			29 CELANO ROBERTO		
13 MAZZEO DOMENICO			30 ZITAROSA GIUSEPPE		
14 DE ROBERTO PAOLA			31 RUSSOMANDO CIRO		
15 POLVERINO FABIO			32 LAMBIASE GIOVANNI		
16 FERRARA ALESSANDRO			33 CAMMAROTA ANTONIO		
17 D'ALESSIO ANTONIO					

Presenti 30

Assenti 3

Presiede il Presidente **ALESSANDRO FERRARA**

Partecipano alla seduta il Segretario Generale **ORNELLA MENNA** e gli Assessori: **CARAMANNO ANGELO, DE MAIO DOMENICO, FALCONE GAETANA, GIORDANO MARIARITA, LOFFREDO DARIO, SAVASTANO GIOVANNI, DELLA GRECA LUIGI CARMELO, WILLBURGER ANTONIA.**



IL CONSIGLIO

Premesso che il Consiglio Comunale con delibera n. 14/2019 ha approvato il “Nuovo Regolamento sull’imposta di soggiorno nella città di Salerno” modificando il precedente già approvato con delibera di G.C. n. 32 del 17/10/2011;

Considerato che il D.L. n. 34/2020 c.d. Decreto Rilancio (convertito con Legge n. 77/2020) ha modificato la normativa relativa all’imposta di soggiorno - con un intervento contenuto nell’articolo 180, commi 3 e 4, che ha riscritto l’articolo 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e l'articolo 4 comma 5ter del D.L. n. 50/2017 - assegnando a tutti i gestori la qualifica di responsabili del pagamento dell’imposta di soggiorno con diritto di rivalsa sui soggetti passivi;

Attesa la necessità di recepire la suddetta normativa e ridisegnare, anche dal punto di vista regolamentare, la figura del soggetto responsabile del pagamento d’imposta e degli obblighi di pagamento;

Ritenuto pertanto - ai sensi dell’art. 4, comma 3, ultimo periodo del D. Lgs. n. 23/2011 e nell’esercizio del potere di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 - di apportare le modifiche al testo del "Nuovo Regolamento sull’imposta di soggiorno nella città di Salerno", che allegate al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale, in quanto resesi necessarie per effetto dell’entrata in vigore della normativa su richiamata e per meglio disciplinare la gestione dell’imposta sul territorio;

Dato atto che ai sensi dell’art. 13, comma 15 quater, del D.L. n. 201/2011, il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione sul sito del Ministero dell’Economia;

Acquisito agli atti in data odierna il parere favorevole del Collegio dei Revisori, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che la presente proposta è stata esaminata dalle competenti Commissioni Consiliari Permanenti;

Visti i pareri di sola regolarità tecnica e contabile resi, sull’antescritta proposta, ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/00, rispettivamente dal Direttore del Settore Tributi e dal Direttore del Settore Ragioneria,

Uditi gli interventi così come riportati nel resoconto integrale dell'odierna seduta ;

Nel corso della discussione viene respinta mediante votazione per appello nominale la mozione pregiudiziale del Consigliere CELANO, inerente alla consegna tardiva del parere dei Revisori dei Conti;

Si allontana il Consigliere CELANO (presenti n° 29);

Il Presidente FERRARA pone in votazione la proposta di deliberazione di cui in oggetto proclamando il seguente esito:

Con voti n° 20 favorevoli, n° 7 contrari (LAMBIASE,MAZZEO,VENTURA G.,GALLO,D'ALESSIO, NADDEO,PESSOLANO), n° 2 astenuti (CAMMAROTA,SANTORO D.), espressi per alzata di mano dai n° 29 Consiglieri presenti,

DELIBERA

- 1) Approvare** le modifiche al "Nuovo Regolamento sull'imposta di soggiorno nella città di Salerno" nel testo che, allegato alla presente delibera, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) Dare atto** che, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi dell'art. 13, comma 15quater, del D.L. n. 201/2011, il nuovo regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della presente delibera sul sito del Ministero dell'Economia;
- 3) Mandare** al Settore Tributi, al Servizio Sistemi Informativi, nonché al Settore Ragioneria per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
- 4) Di dare atto** che con separata votazione che riporta lo stesso esito di cui in premessa, la presente deliberazione viene resa *immediatamente eseguibile*.

Si allontana il Consigliere DI CARLO (presenti n° 28);

Del che è verbale,

IL PRESIDENTE

- ALESSANDRO FERRARA -

IL SEGRETARIO GENERALE

- ORNELLA MENNA -



SETTORE TRIBUTI

Proposta n. 9 del 08/04/2021

Oggetto: "NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI SALERNO"
- ART. 180 D.L. 34/2020.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Salerno, 08/04/2021

Il Direttore
ANNA ATTANASIO



SETTORE TRIBUTI

Proposta n. 9 del 08/04/2021

Oggetto: "NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI SALERNO"
- ART. 180 D.L. 34/2020.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Salerno, 09/04/2021

Il Direttore
RAFFAELE LUPACCHINI



SETTORE TRIBUTI

Proposta n. 9 del 08/04/2021

Oggetto: "NUOVO REGOLAMENTO SULL'IMPOSTA DI SOGGIORNO NELLA CITTÀ DI SALERNO"
- ART. 180 D.L. 34/2020.

PARERE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità del presente atto, ai sensi dell'art. 93 dello Statuto Comunale sulla base del parere tecnico e del parere contabile espressi.

Salerno, 13/04/2021

il Segretario
ORNELLA MENNA



RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14/04/2021

La pubblicazione della presente deliberazione inizierà il 29/04/2021 e durerà 15 giorni consecutivi, fino al 14/05/2021.

Li 29/04/2021

p. IL SEGRETARIO GENERALE
Il Funzionario delegato
GIUSEPPE CANDITO

Nuovo Regolamento sull'Imposta di Soggiorno nella Città di Salerno

ARTICOLO 1

Scopo dell'imposta e suo Responsabile

1. L'imposta di soggiorno, nella Città di Salerno, finanzia gli interventi in materia di turismo, gli interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
2. La Giunta Comunale individua con apposita deliberazione il Responsabile dell'Imposta, cui è affidato il compito di curarne, ai sensi della vigente normativa e del presente regolamento, l'intera applicazione.

ARTICOLO 2

Presupposto dell'imposta e soggetto passivo della medesima

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Salerno, alberghiere ed extralberghiere, per tali intendendosi: alberghi, alberghi diffusi, residenze turistico-alberghiere, case per ferie, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, appartamenti ammobiliati per uso turistico, attività di alloggio e prima colazione (bed&breakfast), agriturismi, strutture ricettive all'aria aperta, campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea.
2. L'imposta è dovuta anche per pernottamenti in immobili ad uso abitativo per periodi inferiori ai 30 giorni (cd. locazioni brevi) ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017.
3. Soggetto passivo dell'imposta è colui che, non iscritto come residente nell'anagrafe del Comune di Salerno, pernotta nelle strutture ricettive e/o negli immobili ad uso abitativo ai sensi dei commi precedenti.

ARTICOLO 3

Soggetti esenti

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) gli iscritti all'anagrafe dei residenti del Comune di Salerno;
 - b) i minori entro il dodicesimo anno di età;
 - c) coloro che pernottano presso gli ostelli della gioventù;
 - d) gli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine, alle Polizie Locali, al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, alla Croce Rossa, e i medici del Servizio Sanitario Nazionale quando alloggiano in strutture ricettive del territorio comunale a seguito di provvedimenti adottati dalle Autorità per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria, o per finalità di soccorso umanitario;
 - e) le persone ospitate dalle strutture ricettive su richiesta dell'Amministrazione Comunale per finalità di promozione e sviluppo del territorio cittadino;
 - f) il personale dipendente della struttura ricettiva e che vi svolge attività lavorativa;
 - g) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, anche in regime di day hospital, per un massimo di due accompagnatori per paziente;
 - h) i pazienti che effettuano cure ospedaliere in regime di day hospital;
 - i) gli studenti iscritti all'Università degli Studi di Salerno che soggiornano nel Comune di Salerno per motivi di studio o di ricerca;

l) i portatori di handicap grave, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza per i cittadini stranieri;

m) per pernottamenti in situazioni di emergenza, su delibera della Giunta comunale.

2. Le certificazioni dei casi di esenzione, rese ai sensi del DPR 445/2000, sono raccolte dal gestore e conservate per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data del soggiorno.

ARTICOLO 4

Misura dell'imposta e modalità di pagamento

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata alle tipologie di strutture ricettive indicate all'art. 2.

2. L'importo giornaliero dell'imposta di soggiorno è così determinata:

a) per i pernottamenti effettuati in alberghi a 4 e 5 stelle l'imposta di soggiorno è pari ad:

- Euro 4,00 (quattro/00) al giorno per persona nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo;

- Euro 3,00 (tre/00) al giorno per persona nel restante periodo dell'anno;

l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

b) per i pernottamenti effettuati in agriturismo, nelle residenze turistiche alberghiere e negli alberghi a 1, 2 e 3 stelle l'imposta di soggiorno è pari ad:

- Euro 3,00 (tre/00) al giorno per persona nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo;

- Euro 2,00 (due/00) al giorno per persona nel restante periodo dell'anno.

l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

c) per i pernottamenti effettuati nelle strutture ricettive all'aria aperta - campeggi ed aree attrezzate per la sosta temporanea -, nonché, nei bed and breakfast, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, case per ferie, l'imposta di soggiorno è pari ad:

- Euro 1,50 (uno/50) al giorno per persona nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo;

- Euro 1,00 (uno/00) al giorno per persona nel restante periodo dell'anno;

l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

d) per i pernottamenti relativi a locazioni brevi (di cui al D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017) l'imposta di soggiorno è pari ad:

- Euro 1,50 (uno/00) al giorno per persona nel periodo dal 1 ottobre al 31 gennaio dell'anno successivo;

- Euro 1,00 (uno/00) al giorno per persona nel restante periodo dell'anno;

l'imposta è applicata fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

3. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive, al termine del soggiorno devono corrispondere l'imposta al gestore della struttura, che ne rilascia loro quietanza.

4. L'importo giornaliero dell'imposta di soggiorno può essere variato con delibera della Giunta Comunale, adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D. Lgs. n. 267/2000.

ARTICOLO 5

Obblighi del gestore e del locatore turistico

1. I gestori delle strutture ricettive, così come i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi (ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 23/2011 e dell'art. 4, comma 5-ter del D.L. n. 50/2017 - come modificati dall'art. 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020) sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno al Comune di Salerno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della

dichiarazione di cui alla seguente lett. g), nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono obbligati:

a) fin dall'inizio dell'attività ricettiva a registrare le proprie strutture nel Portale dell'imposta di soggiorno messo a disposizione dal Comune di Salerno;

b) ad informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, mediante apposito foglio informativo collocato in spazi ben visibili della struttura;

c) ad acquisire, da tutti i propri ospiti, specifica autorizzazione al trattamento dei loro dati personali anche nell'interesse del Comune di Salerno;

d) a riscuotere - sulla base delle tariffe vigenti, che devono conoscere - l'imposta da coloro che soggiornano, rilasciandone quietanza;

e) a trasmettere al Comune - entro quindici giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, esclusivamente per via telematica attraverso il portale comunale dell'imposta di soggiorno, e anche se non vi sia stato alcun ospite - una comunicazione contenente:

- il numero di coloro che hanno pernottato nel trimestre precedente;

- la durata complessiva dei pernottamenti;

- il numero degli eventuali soggetti esenti;

- l'imposta;

f) a riversare al Comune di Salerno l'imposta con le modalità precisate al successivo art. 6;

g) a presentare anche, al Comune di Salerno, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, esclusivamente in via telematica, ed anche se pari a zero, la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente, di cui all'art. 4, comma 1-ter, del del D.Lgs. n. 23/2011 ed all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 (come modificati dall'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020);

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di conservare, ed esibire in caso di richiesta, per almeno cinque anni dalla fine di ogni soggiorno, la documentazione utile a dimostrare la corretta applicazione dell'imposta e l'invio delle dichiarazioni, oltre che le ricevute dei versamenti effettuati.

3. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi sono obbligati a relazionarsi con il Responsabile dell'Imposta nonché a riscontrarne anche tutte le richieste di cui al successivo art. 7;

4. I gestori delle strutture ricettive e i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi sono tenuti ad inoltrare - in via telematica attraverso il Rilevatore turistico regionale - il modello ISTAT C59 che contiene i dati relativi agli "arrivi" e alle "partenze" nelle strutture ricettive.

ARTICOLO 6

Riversamento dell'imposta

1. I gestori delle strutture ricettive, così come i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi, effettuano il riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno al Comune di Salerno entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare, tramite il sistema PagoPA fruibile attraverso il portale dell'imposta di soggiorno del Comune di Salerno.

2. Il Responsabile dell'imposta può autorizzare, ferma restando la scadenza, l'utilizzo di una diversa modalità per il versamento dell'imposta. In tal caso il gestore della struttura è tenuto a comunicare gli estremi del versamento effettuato attraverso il portale dell'imposta di soggiorno del Comune di Salerno.

3. La Giunta Comunale può modificare le modalità e i tempi di riversamento al Comune dell'imposta di soggiorno.

ARTICOLO 7

Accertamento e controllo

1. Ai fini dell'attività di accertamento si applicano le disposizioni dell'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n. 296/2006 e s.m.i. e di cui all'articolo 1, comma 792, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Ai fini dell'attività di controllo, il Settore Attività Produttive dell'Ente trasmette per via telematica al Responsabile dell'Imposta ogni denuncia o segnalazione di inizio attività di una nuova struttura ricettiva, nonché ogni variazione, sospensione e cessazione, anche di quelle già esistenti.
3. Il Responsabile dell'Imposta, ai fini della predetta attività, può:
 - a) invitare i gestori delle strutture ricettive, così come i soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi, ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive, così come ai soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi, questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) chiedere alla Polizia Municipale e/o alla Guardia di Finanza di svolgere le attività di indagine ritenute necessarie a garantire la compiuta riscossione dell'imposta.

ARTICOLO 8

Sanzioni e interessi

1. Le violazioni al presente Regolamento commesse dai gestori delle strutture ricettive e dai soggetti assimilati, sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473 nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione cumulativa di cui all'art. 4, comma 1-ter, del del D.Lgs. n. 23/2011 ed all'art. 4, comma 5-ter, del D.L. n. 50/2017, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 96/2017 (come modificati dall'art. 180, commi 3 e 4, del D.L. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020) è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione tributaria prevista dal comma 1 dell'art. 13 del D. Lgs. n. 471/1997.
4. Le sottoindicate omissioni e/o le irregolarità sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative per la violazione di norme regolamentari, ai sensi dell'articolo 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 689/1981:
 - a. Per la violazione dell'obbligo di registrazione della struttura nel Portale del Comune di Salerno, previsto dall'art. 5 comma 1 lett. a) del presente Regolamento, si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.
 - b. Per la violazione degli obblighi informativi previsti dall'art. 5 comma 1 lett. b) del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.
 - c. Per la violazione degli obblighi di acquisizione, dagli ospiti delle strutture ricettive, dell'autorizzazione al trattamento dati, previsti dall'art. 5 comma 1 lett. c) del presente Regolamento, si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia-, la sanzione

amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.

d. Per il mancato rilascio della quietanza di cui all'art. 5 comma 1 lett. d) del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia-, la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.

e. Per l'omessa, infedele o incompleta comunicazione trimestrale di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia, su segnalazione da parte del Funzionario Responsabile dell'Imposta- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 200,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.

f) Per la tardiva trasmissione, attraverso il portale comunale dell'imposta di soggiorno, della comunicazione trimestrale di cui all'art. 5 comma 1 lett. e) del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia, su segnalazione da parte del Funzionario Responsabile dell'Imposta- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.

g) Per la mancata o tardiva risposta ai questionari, ovvero per il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 7 del presente Regolamento si applica -previo verbale di accertamento degli organi di Polizia- la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 100,00, ai sensi dell'articolo 7bis del D. Lgs. n. 267/2000. In caso di inottemperanza al verbale, l'ordinanza-ingiunzione ai sensi della legge n. 689/1981 è a cura del Comando di Polizia Municipale.

5. L'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi precedenti non esonera dal pagamento dell'imposta evasa.

6. Al fine di quantificare l'importo dovuto, gli uffici comunali e altri organi accertatori potranno svolgere tutte le attività di accertamento ritenute necessarie e, nel caso di assenza, parzialità e/o inattendibilità della documentazione reperita, l'imposta dovuta sarà determinata induttivamente, definendo il numero presunto degli ospiti, da utilizzare per il calcolo della stessa, in funzione degli introiti realizzati nel periodo di riferimento ovvero, in mancanza dei dati relativi a quel periodo, nell'anno precedente, e della potenzialità ricettiva della struttura, dichiarata ai competenti uffici della Pubblica Amministrazione, o rilevata in sede di verifica da parte degli organi competenti.

ARTICOLO 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione Comunale a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto di accertamento, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

2. Ad attivare la riscossione coattiva provvede, d'ufficio, il Responsabile dell'Imposta.

ARTICOLO 10

Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate, ed eventualmente non dovute, deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente riconosciuto il diritto alla restituzione, così come previsto dall'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006.

2 Le somme versate, ma non dovute, possono essere compensate – anche d’ufficio – con gli eventuali debiti maturati dal gestore nei confronti del Comune di Salerno, il tutto nei modi e termini stabiliti dal Regolamento Generale delle Entrate.

ARTICOLO 11

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l’imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D. Lgs. n. 546/1992 e successive modifiche.

ARTICOLO 12

Disposizioni transitorie

1. Per i fatti accaduti precedentemente all'entrata in vigore del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, e dunque, sino alla data del 18.05.2020, restano in vigore le disposizioni relative all’imposta di soggiorno di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 14/2019.

2. La Giunta Comunale è autorizzata a disporre ulteriori provvedimenti di favore per le categorie interessate dal pagamento dell’imposta di soggiorno laddove, in conseguenza del protrarsi dell’emergenza epidemiologica anche per l’anno 2021 ovvero di altri eventi eccezionali ed imprevedibili, se ne ravvisi la necessità.

3. Nelle more di definitivi chiarimenti – a seguito di norme di interpretazione autentica ovvero di indirizzo unificato delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti – in ordine alla permanenza della qualifica di agente contabile in capo ai gestori delle strutture recettive e ai soggetti che incassano il canone/corrispettivo nelle locazioni brevi, essi sono sottoposti all’obbligo della “resa del conto” delle somme percepite a titolo di imposta di soggiorno.

Entro il 30 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento, i gestori dovranno trasmettere al Responsabile dell’Imposta il rendiconto della gestione di cassa relativamente alle entrate a titolo di imposta nell’anno precedente. Il rendiconto della gestione, debitamente compilato anche se pari a zero, deve essere trasmesso sottoscritto dal legale rappresentante con le seguenti modalità alternative:

- a mezzo posta elettronica certificata (firmato digitalmente);
- mediante consegna cartacea al protocollo del Comune di Salerno.

Il Comune di Salerno – per il tramite del Settore Ragioneria - provvederà a trasmettere il conto di gestione alla Corte dei Conti entro i termini di cui all’art. 233 del D.lgs.n. 267/2000.

Per la mancata trasmissione del rendiconto di gestione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell’importo dovuto.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell’art. 13, comma 15 quater, del decreto-legge n. 201/2011 -come modificato dall’art. 15 bis del D.L.n.34/2019 - il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione della delibera di approvazione dello stesso sul sito del Ministero dell’economia e delle finanze.